

Documento di discussione 11 marzo 2022

**Considerazioni prodromiche ai futuri interventi regolamentari dell'IVASS in materia di prodotti vita -
B) Contenuto e determinazione della garanzia demografica dei prodotti di ramo III**

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nella colonna "Punti n." andranno inseriti i punti cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Le eventuali esemplificazioni numeriche sono riportate in un file excel separato.

| | |
|------------------------------|---|
| Commentatore | Associazione Italiana Private Banking (AIPB) |
| Osservazioni generali | <p>Le riflessioni in merito alla significatività del valore liquidato in caso di decesso dell'assicurato, pur partendo dal tentativo di valorizzare la componente assicurativa dei Contratti Linked, comportano effetti sostanziali per il mercato assicurativo, soprattutto alla luce del valore delle maggiorazioni che, stando al Documento di Discussione, sono in corso di valutazione da parte dell'Istituto.</p> <p>Tale approccio, in particolare, produce effetti negativi concreti sui rendimenti offerti dal Contratto Linked, in ragione dei costi che l'impresa sarebbe tenuta ad applicare per l'assunzione del rischio demografico nei termini proposti.</p> <p>In altri termini, una garanzia di conservazione del capitale, nei modi e nei termini delineati nel Documento di Discussione, può rivelarsi un elemento potenzialmente idoneo a pregiudicare la tenuta del mercato inerente ai Contratti Linked, proprio in ragione degli elevati (e maggiorati) costi gravanti sul premio corrisposto dalla clientela per le garanzie assicurative che verrebbero corrisposte alla stessa. Soprattutto, con riferimento ai Contratti Linked già sottoscritti ed attualmente in essere, non si può non rilevare che l'adozione di tali disposizioni potrebbe provocare l'instabilità degli stessi sotto il profilo giuridico. Ancora, le coperture, nei termini descritti da predetto Documento di Discussione, risultano sostanzialmente non sostenibili, rispetto a tali tipologie di contratti, con riferimento alla clientela di età avanzata, in ragione del possibile aggravamento del rischio.</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | In tal senso, l'approccio <i>principle based</i> proposto nello Schema di Regolamento contenuto nel Documento n. 3/2022 in merito alla effettività dell'impegno della impresa assicurativa a liquidare prestazioni dipendenti dalla valutazione del rischio demografico appare preferibile, anche alla luce dell'obbligo previsto di definire e implementare un processo di valutazione della coerenza del rischio demografico assunto alle caratteristiche del prodotto e del <i>target market</i> . |
| | |
| Punti n. | Osservazioni e proposte |
| 1 | <p>Rispetto alla determinazione del capitale da liquidare all'assicurato in caso di decesso, si rileva che una percentuale del premio fissa e dipendente dal premio corrisposto comporta un accrescimento dei costi connessi alla gestione del prodotto da parte dell'impresa assicurativa.</p> <p>A tale riguardo, si propone di prevedere espressamente che il capitale da riconoscere possa essere calcolato secondo una aliquota decrescente, in modo da assicurare la non applicazione di costi eccessivi impattanti sul rendimento del prodotto.</p> |